

N. 14233/2015 R.G.



TRIBUNALE di GENOVA
SEZIONE QUARTA CIVILE

Il Giudice, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Manuela Casella, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.05.2016, nella causa promossa da:

nato a Asaba (Nigeria) il .95, elett. dom in Genova presso lo studio dell'Avv. Alessandra Ballerini che lo rappresenta e difende come da mandato in atti

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore presso LA COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO-Ufficio territoriale del Governo di Genova,

parte resistente non costituita

e nei confronti di

PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI GENOVA

Avente ad oggetto:

l'impugnativa del provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale di Torino, sezione di Genova, emesso in data 28.7.2015, notificato il 19.10.15

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino – sez. di Genova, ed i motivi di impugnazione.

Con ricorso depositato in data 18.11.15 il ricorrente ha proposto impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale del 28.7.2015 con il quale veniva deciso di non riconoscere in suo favore alcuna forma di protezione internazionale o umanitaria ritenute le



dichiarazioni rese non credibili, e che non vi fossero ragioni per ritenere che in caso di rimpatrio il richiedente sarebbe stato esposto al rischio di persecuzione per uno dei motivi indicati all'art 1 A della Convenzione di Ginevra; né che lo stesso rischiasse un danno grave nel senso indicato dall'art. 14 del D. Lgs. 251/2007 e sue successive modifiche, senza ravvisarsi i presupposti per trasmettere gli atti al signor Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6 del d. lgs. 1998 n. 286, anche in considerazione dell'assenza di motivi ostativi al suo ritorno.

Il ricorrente lamenta l'erroneità della decisione della Commissione Territoriale e chiede il riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato o protezione sussidiaria) o, in subordine, della protezione umanitaria.

All'udienza del 24 maggio 2016 si è proceduto, con l'ausilio dell'interprete, all'esame del ricorrente che ha ripetuto a grandi linee il racconto già effettuato davanti alla Commissione Territoriale; dopo l'audizione, il difensore ha insistito per l'accoglimento e il Giudice si è riservato di decidere.

Si ritiene opportuno, come premessa, richiamare i principi generali in materia.

Il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale è costituito dalla direttiva 2011/95/UE (che ha sostituito la direttiva 2004/83/Ce) e, sul piano interno, dal d. lgs. 19 novembre 2007 n. 251, così come modificato dal d. lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, attuativo della direttiva 2011/95/UE. L'art. 2 del d. lgs. 2007 n. 251, definisce "rifugiato" il "cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può, o a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore non vuole farvi ritorno...".

L'art. 7 del d. lgs. 19.11.2007 n. 251 esemplifica le forme che gli atti di persecuzione possono assumere e l'art. 8 prevede poi che gli atti di persecuzione (o la mancanza di persecuzione contro tali atti) devono: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercire sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

Per quanto concerne la protezione sussidiaria, che deve essere riconosciuta al cittadino straniero che non possieda i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine (o, in caso di apolide, nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale) correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e che



non può, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di tale paese, l'art. 14 predefinisce i danni gravi che il ricorrente potrebbe subire e precisa che sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Inoltre, ex art. 5 del d. lgs. 2007 n. 251, responsabili della persecuzione rilevante ai fini dello status di rifugiato, devono essere: 1) lo Stato; 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; 3) soggetti non statuali se i responsabili di cui ai punti 1) e 2), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

Infine deve essere osservato che l'art. 3 del d. lgs. 2007\251, in conformità con le Direttive, prevede che, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente sia in generale attendibile.

Si tratta, come ricordato di recente dalla Corte di Cassazione (ord. 9 gennaio – 4 aprile 2013 n. 8282), di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda” e che impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici.

La Suprema Corte aveva peraltro già da tempo precisato che “in materia di riconoscimento dello “status” di rifugiato, i poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del giudice, risultano rafforzati; in particolare, spetta al giudice cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine. In tale prospettiva la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio, con un chiaro



rivolgimento delle regole ordinarie sull'onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia" (Cass., SSUU, 17.11.2008 n. 27310) e anche la giurisprudenza di merito aveva più volte sottolineato che "La Legge impone di considerare veritieri gli elementi delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non suffragati da prove, allorché egli abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e le sue dichiarazioni siano coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone".

Il racconto del richiedente e la valutazione della sua credibilità ai fini del rischio di danno grave. Nel caso in questione, il ricorrente – cittadino nigeriano, di religione cristiana – ha dichiarato di essere nato a Asaba nel sud-est del paese, dove ha sempre vissuto fino al 2010, allorché si è trasferito con la famiglia della sorella a _____ nelle vicinanze di Asaba, ove ha frequentato la scuola secondaria. Ha lasciato il suo Paese tra il dicembre del 2012 ed il gennaio del 2013 giungendo in Italia, dopo un lungo viaggio nel quale ha attraversato il Niger e la Libia, il 19.7.2014. Il ricorrente, come si evince dal contenuto dell'intervista che ha svolto dinanzi alla Commissione, basa la sua richiesta su questi motivi: l'odio nutrito dalla seconda moglie di suo padre (definita in realtà come prima moglie in occasione dell'audizione giudiziale) nei suoi confronti, motivato dal fatto che egli è l'unico figlio maschio di suo padre e come tale destinato ad ereditare tutte le sostanze (ingenti) di quest'ultimo.

Ciò che avrebbe indotto il richiedente alla fuga dal suo Paese è il fatto che la moglie di suo padre avrebbe assoldato dei sicari per ucciderlo nel 2012; Egli sarebbe riuscito a salvarsi ma avrebbe deciso di fuggire non ritenendo di essere in grado di difendersi da un'ulteriore aggressione e temendo quindi per la propria vita.

La Commissione, sulla base delle informazioni raccolte dal ricorrente, ha rigettato il ricorso ritenuta la totale assenza dei presupposti della protezione internazionale o per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Anche nella memoria depositata per l'udienza del 24 maggio 2016 la Commissione ha osservato che la richiesta del ricorrente si basa un racconto che presenta numerose incongruenze tali da rendere le dichiarazioni rese nel loro complesso poco credibili.

Questo giudicante condivide la valutazione negativa della Commissione, rilevando che la vicenda narrata dal ricorrente è inverosimile ed illogica in molteplici punti, essendo, come già ben evidenziato dalla Commissione, poco plausibile che la moglie di suo padre lo abbia lasciato vivere tranquillo presso sua sorella dal 2007 al 2012 (come ribadito anche in occasione dell'audizione



giudiziale) per poi improvvisamente, essendosi accorta che era diventato adulto, decidere di farlo uccidere.

Il ricorrente ha dichiarato a questo giudice che i sicari si sarebbero impietositi e avrebbero deciso di risparmiarlo mentre alla Commissione aveva detto che in realtà avevano deciso di ucciderlo picchiandolo con un bastone invece che con un'arma da fuoco. Questo mutamento di versione appare tutt'altro che insignificante ma sembra al contrario strumentale al fine di rendere più credibile il racconto (realizzando invece l'effetto contrario), posto che uno dei motivi per cui la C.T. l'ha ritenuto poco credibile è che le percosse inflitte, con la finalità di ucciderlo, gli avrebbero sorprendentemente provocato quale unico postumo la rottura del dito della mano. Peraltro i certificati medici prodotti documentano solo la presenza di un corpo estraneo compatibile con una scheggia di legno, senza lesioni ossee.

In sede di audizione giudiziale il ricorrente ha anche detto che i sicari gli avevano detto di essere stati mandati dalla moglie di suo padre mentre durante l'audizione amministrativa aveva riferito di aver udito una conversazione tra gli aggressori che gli ha fatto capire che la mandante era la moglie del padre.

Deve conclusivamente ritenersi che il richiedente non ha reso dichiarazioni coerenti e plausibili, con il conseguente difetto di credibilità dell'intero resoconto dei fatti,

Da ciò consegue che non sussistono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, non risultando oggettivamente dimostrata, né risultando offerti adeguati elementi che avvalorino la dedotta correlazione dell'espatrio con persecuzioni legate a motivazioni direttamente riconducibili a situazioni politiche o religiose od altri aspetti previsti dalla Convenzione di Ginevra. Il ricorrente non risulta, infatti a rischio di persecuzione personale e diretta *"per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica"*.

Neppure ricorrono i presupposti della protezione sussidiaria ai sensi delle lett a e b dell'art 14 del decreto legislativo non risultando fondato il pericolo dedotto dal richiedente di subire un danno grave, in particolare non sussistendo l'allegato pericolo per la propria incolumità personale derivante dalla faida familiare descritta, che non troverebbe protezione da parte delle forze dell'ordine statali,

La protezione sussidiaria ex art. 14, lettera c) del d.lgs. 2007 n. 251.



Resta da esaminare se la situazione generale della Nigeria integri la *“violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato”* di cui all’art. 14 del d. lgs. 2008 n. 25.

Sul punto, come è noto, in base alle Direttive Qualifiche e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea:

a) *“i rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave”* (Considerando 26 della Direttiva 2004/83/Ce e considerando 35 della Direttiva 2011/95/Ue);

b) *“la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”*, costituisce danno grave ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria (lettere c) degli artt. 15 della Direttive 2004/83/Ce e 2011/95/Ue);

c) *“l’esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata in via generale provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel Paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia”*. (Corte di Giustizia Ue, 17.2.2009).

d) nell’ipotesi di conflitto armato interno (la cui esistenza si deve ammettere *“quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra di loro”*) l’unico elemento rilevante ai fini dell’accertamento del diritto alla protezione, risiede nel livello di violenza che ne deriva; (Corte di Giustizia Ue, 30.1.2014, sentenza Diakité).

Sempre sul piano generale, va detto che con la predetta sentenza 30.1.2014, la Corte di Giustizia ha ricordato che *“mentre nella proposta della Commissione, che ha portato all’adozione della direttiva la definizione di danno grave ... prevedeva che la minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente potesse configurarsi sia nell’ambito di un conflitto armato, sia nell’ambito di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti dell’uomo, il legislatore dell’Unione ha invece optato per la codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”*. (punto 29).

Infine va evidenziato che secondo il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte in presenza dell’ipotesi di cui all’art 14 lett c) si prescinde dalla posizione personale del richiedente e quindi il rischio che corre il singolo individuo non deve essere provato, non applicandosi il principio della personalizzazione della minaccia o del danno (vd Cass Civ 6503/14 *“In tema di protezione*



internazionale dello straniero, l'esame comparativo dei requisiti necessari per il riconoscimento dello "status" di rifugiato politico ovvero per il riconoscimento della protezione sussidiaria evidenzia un diverso grado di personalizzazione del rischio oggetto di accertamento, atteso che nella protezione sussidiaria si coglie, rispetto al rifugio politico, una attenuazione del nesso causale tra la vicenda individuale ed il rischio rappresentato, sicché, in relazione alle ipotesi descritte alle lettere a) e b) dell'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, l'esposizione dello straniero al rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti, pur dovendo rivestire un certo grado di individualizzazione, non deve avere i caratteri più rigorosi del "fumus persecutionis", mentre, con riferimento all'ipotesi indicata nella lettera c) del medesimo articolo, la situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato nel paese di ritorno può giustificare la mancanza di un diretto coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo".

Nel caso in esame si ritiene che sussista l'ipotesi di cui alla lettera c), avuto riguardo alla condizione complessiva del paese di origine, posto che i più recenti rapporti sullo stato socio-politico della Nigeria, prodotti in gran parte dalla difesa del ricorrente ed acquisiti anche d'ufficio da questo giudice, indicano come persistenti gravi conflitti negli Stati di Kano, Kaduna, Plateau, Yobe e Borno, dove la significativa presenza del gruppo terroristico islamico Boko Haram e la circostanza che si tratti della zona di confine fra il nord musulmano ed il sud del Paese, cristiano e animista, generano persecuzioni ai danni dei cristiani; ma anche le condizioni di vita della zona da cui proviene il ricorrente, seppure meno drammatiche di quelle presenti in altre parti, non possono ritenersi esenti da possibili conflitti di matrice religiosa ed economica.

Detto quadro, che rappresenta uno stato di conflitto in tutto il paese con violenze di natura religiosa, sparizioni forzate, uccisioni e torture illegali, è confermato dal rapporto del 2013 redatto da Amnesty International dove si indica *"La situazione di violenza e di insicurezza per i cittadini nigeriani è peggiorata ed almeno 1.000 persone sono state uccise in attacchi compiuti dal gruppo armato islamista Boko Haram, nella zona centrale e settentrionale della Nigeria. Poliziotti e soldati hanno commesso uccisioni illegali e sommarie nell'impunità. Migliaia di persone sono state sgombrate con la forza dalle loro abitazioni in diverse parti del Paese. Detenzioni illegali ed arresti arbitrari sono stati sistematici. Il 20 gennaio almeno 186 persone sono state uccise nella città di Kano, quando membri di Boko Haram hanno attaccato le forze di sicurezza in otto diverse località. Le esplosioni sono state seguite da otto ore di fuoco incrociato fra i membri di Boko Haram e le forze di sicurezza. ... Il gruppo ha attaccato stazioni di polizia, caserme, chiese, edifici scolastici e sedi di giornali e ha ucciso religiosi e fedeli di religione musulmana e cristiana, politici e giornalisti, oltre che poliziotti e soldati. A novembre l'ufficio del procuratore del Icc ha*



annunciato che c'erano fondati motivi per ritenere che Boko Haram stava commettendo crimini contro l'umanità dal luglio 2009".

Nel corso del 2014/2015 la situazione non è migliorata con l'inasprirsi di conflitti e rapimenti generalizzati.

Infatti nel rapporto 2014/2015 di Amnesty International si legge *"In seguito all'aggravarsi della campagna di violenza da parte del gruppo armato islamista Boko haram nel 2013, il conflitto armato nel nord-est della Nigeria si è intensificato per portata e numero di vittime, dimostrando in maniera inequivocabile di minacciare la stabilità della più popolosa nazione africana oltre che la pace e sicurezza dell'intera regione. Nel 2014, il conflitto si è intensificato nei centri abitati minori e nei villaggi, con oltre 4000 civili uccisi dal 2009. Il rapimento ad aprile di 276 alunne da parte di Boko haram è stato un esempio emblematico della campagna di terrore ingaggiata dal gruppo contro i civili, che è proseguita in maniera inesorabile. D'altro canto, le comunità già da anni terrorizzate da Boko haram erano diventate sempre più vulnerabili alle violazioni da parte delle forze di sicurezza, che hanno regolarmente risposto con attacchi pesanti e indiscriminati e con arresti arbitrari di massa, percosse e torture. Sequenze video raccapriccianti, immagini e resoconti di testimoni oculari raccolti da Amnesty International hanno fornito nuove prove di probabili crimini di guerra, crimini contro l'umanità e altre gravi violazioni dei diritti umani e abusi compiuti da tutte le parti in lotta.*

Tortura e altri maltrattamenti sono stati abitualmente e sistematicamente praticati dai servizi di sicurezza nigeriani in tutto il paese, anche nel contesto del conflitto nel nord-est. Raramente le autorità di sicurezza sono state chiamate a rispondere delle loro azioni. La serie di sistematici arresti e detenzioni arbitrari di massa, attuata dai militari nel nord-est del paese si è visibilmente intensificata dopo la dichiarazione dello stato d'emergenza a maggio 2013 e a fine anno continuavano a susseguirsi notizie di esecuzioni extragiudiziali da parte di tutte le parti coinvolte".

Dello stesso tenore è anche il rapporto 2015/2016 di Amnesty International che dà atto che *" è proseguito il conflitto tra l'esercito militare nigeriano e il gruppo armato Boko haram, che a fine anno aveva già causato la morte di decine di migliaia di civili e oltre due milioni di sfollati interni. Gli episodi di tortura e altri maltrattamenti per mano della polizia e delle forze di sicurezza sono rimasti frequenti. Le demolizioni di insediamenti informali hanno determinato lo sgombero forzato di migliaia di persone. I tribunali hanno emesso nuove condanne a morte ma non sono state segnalate esecuzioni....*

Boko haram ha continuato a commettere crimini di guerra e crimini contro l'umanità nel nord-est della Nigeria, uccidendo migliaia di civili. A gennaio, il gruppo ha esteso il territorio sotto il suo controllo conquistando le città di Baga e Monguno, nello stato di Borno. Combattenti di Boko



haram hanno ucciso in modo deliberato i civili, soprattutto uomini in età adatta al combattimento, e ne hanno detenuti altri, oltre a distruggere edifici. Nel solo attacco contro la città di Baga, Boko haram ha ucciso centinaia di civili in quello che è stato considerato come l'attacco più micidiale condotto fino a quel momento dal gruppo. Le immagini satellitari hanno mostrato chiaramente il danneggiamento o la completa distruzione di oltre 3.700 edifici nel corso dell'attacco.

Migliaia di civili si sono trovati a vivere sotto il potere violento di Boko haram, in quanto abitanti delle città cadute sotto il controllo del gruppo o dopo essere stati rapiti e trasferiti nei suoi campi. Molte donne e ragazze sono state stuprate e costrette a sposare combattenti del gruppo.

A partire da marzo, un'imponente offensiva militare lanciata dalle truppe nigeriane, sostenute dalle forze armate di Camerun, Ciad e Niger, ha costretto Boko haram a ritirarsi dalle principali città del nord-est del paese. Tuttavia, il gruppo ha continuato a uccidere civili in una serie di raid condotti in località più piccole e villaggi, oltre che in attentati dinamitardi.

Gli attentati compiuti da Boko haram hanno preso di mira mercati, mezzi di trasporto, bar, ristoranti e luoghi di culto nelle città dell'intero nord-est, oltre che ad Abuja e nelle città di Jos, Kano e Zaria. Per compiere questi attentati, Boko haram non ha esitato a impiegare in diverse occasioni giovani donne e ragazzine, costringendole a farsi esplodere....”

La circostanza che il ricorrente provenga da una zona del Paese, nel sud-est, meno direttamente coinvolta dal quadro delineato, non è rilevante ai fini dell'esclusione del riconoscimento della protezione sussidiaria.

Va infatti osservato che nel nostro ordinamento non è stata recepita la norma di cui all'art 8 della direttiva 2004/83/CE che prevede la possibile valutazione circa la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione in relazione alle singole parti del territorio del Paese di origine.

Oltre a ciò la Suprema Corte (Cass. 2294/2012) ha ribadito che non può essere esclusa la possibilità del riconoscimento della protezione internazionale o di quella sussidiaria ove anche sussista la “*la ragionevole possibilità, per il cittadino straniero, di trasferirsi in altra zona del territorio di origine*”, e ciò proprio evidenziando che detta condizione, contenuta nell'art 8 della direttiva 2004/83/CE, non è stata trasposta nel nostro ordinamento.

In ogni caso sia da precedenti giurisprudenziali recenti (v. Corte di appello di Trieste, sentenza n. 7 del 11.1.2016, Tribunale di Roma, ordinanza n. 14663 del 29.10.2015 ed ordinanza n. 12908 del 30.9.2015) che dal sito del Ministero degli Affari Esteri, www.viaggiare.it, effettivamente risulta una violenza indiscriminata e diffusa nel complesso del Paese, da Nord a Sud, con una crescente spirale di violenza coinvolgente anche gli apparati statali.

Su www.viaggiare.it infatti si legge che ad inizio settembre” le forze di polizia hanno lanciato l'allarme secondo cui Boko Haram, i cui attacchi terroristici sono oggi concentrati nel Nord-Est del



Paese, starebbe pianificando di allargare la propria minaccia terroristica all'intero Paese, compresa la città di Lagos, come conseguenza dei piu' recenti successi militari ottenuti dall'esercito nigeriano che sta costringendo i miliziani di Boko Haram a cercare rifugiato al di fuori dei tradizionali territori di confronto. Queste Autorità hanno emesso un avviso di sicurezza nel quale hanno informato circa il concreto rischio di attentati da parte di Boko Haram in varie città nigeriane, ed in particolare ad Abuja e a Lagos

In tale contesto vanno ritenuti configurabili i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, ovvero fondati elementi che in Nigeria sussistano condizioni che comportano potenziali gravi rischi per l'incolumità dei cittadini stante il perdurante conflitto a sfondo politico, etnico e religioso ed il clima generale di violenza, in un contesto di carenza di condizioni minime di sicurezza.

L'accoglimento della domanda di protezione sussidiaria assorbe e rende ininfluyente l'esame dell'ulteriore richiesta di protezione umanitaria, formulata in via gradata.

Tenuto conto della complessità della materia e della mutevolezza del recente quadro giurisprudenziale sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.

PQM

Riconosce in capo al signor _____ nato a Asaba (Nigeria) il _____ la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) D. Lgs. n. 251/2007, e conseguentemente annulla in *parte qua* il provvedimento 28.7.2015 della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino -Ufficio territoriale del Governo di Genova;

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese;

Manda alla Cancelleria di notificare alla parte ricorrente la presente ordinanza e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale interessata nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Genova.

Genova, così deciso il 25.5.2016

Il Giudice

Dott.ssa Manuela Casella

